

Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

Art. 37

- 1.** Con successiva legge regionale si provvederà, in adeguamento ai principi della legge 157/1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all'articolo 15 della legge 157/1992 ed alla normativa concernente l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie previste dall'articolo 16 della medesima legge 157/1992.
- 2.** Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.
- 3.** Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.